

vincie, se un mandamento comprenderà uno o due Comuni della Provincia limitrofa, per costituire il nuovo mandamento, io domando: questi Comuni come eserciteranno il loro diritto elettorale amministrativo, rispetto al Consiglio provinciale? Voteranno coll'antico mandamento? Ma questo non esiste più. Oppure volete che il mandamento cessato esista amministrativamente, e non siano i loro interessi rappresentati nè in una nè nell'altra Provincia? Non nella provincia alla quale appartenevano prima, perchè fanno parte di un'altra; non alla nuova Provincia alla quale saranno in forza della nuova circoscrizione aggregati, chè, per la elezione del consigliere provinciale, il mandamento resterà qual'è.

In questa maniera, quei Comuni sarebbero posti in una eccezionale e svantaggiosa condizione, in quantochè ai loro interessi nessun Consiglio provinciale provvederebbe. E se questi Comuni avessero qualche bisogno, ed il consigliere eletto si adoperasse per essi, certo il Consiglio non consentirebbe di spendere il suo danaro in Comuni di altra Provincia.

Quindi quando l'onorevole Andolfato propone di aggiungere a questo articolo, "nell'ambito della Provincia", vuol dire che tutti i mandamenti si debbano circoscrivere e formare soltanto dentro la Provincia.

A me parve troppo giusta l'osservazione dell'onorevole Indelli, che si era principiato dove si doveva finire; perchè si dovevano prima fare le circoscrizioni, e poi si sarebbero designati i capiluoghi di mandamento.

Ora si è fatto diversamente, o si faranno ambe le cose, non senza imbarazzi, contemporaneamente. Ma è certo che sopra questo articolo 13 bisogna che dica la sua parola anche il ministro dell'interno. Io quindi ritengo che l'emendamento dell'onorevole Andolfato abbia un fondamento serio; e appunto perchè è proposto da lui ch'è favorevole alla legge, spero, che sarà accettato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pignatelli.

**Pignatelli.** Ho preso a parlare per domandare uno schiarimento alla Commissione ed al ministro, sopra un caso eccezionale forse non preveduto da loro. Modificandosi le circoscrizioni giudiziarie, domando se, abolita una pretura, il vecchio mandamento debba subire tutte quante le fasi e le conseguenze della nuova destinazione.

Mi spiego con un caso pratico. Nella provincia di Lecce vi hanno due tribunali; l'uno in Lecce che comprende tre circondari, Lecce città, Gal-

lipoli e Brindisi. Un altro tribunale ha sotto la sua giurisdizione il circondario di Taranto.

Venendo approvata la nuova legge, non è difficile che sia applicata in tutte quelle preture limitrofe all'altro circondario; e che, giusta i preconcetti stabiliti, e giusta la posizione topografica, vengano ad essere aggregate ad uno di quei mandamenti, che appartengono al circondario di Brindisi.

Domando ora alla Commissione ed al ministro: in questo caso, per quel vecchio mandamento che un tempo dipendeva in tutto dal tribunale di Taranto, poichè è aggregato ad un mandamento che non fa parte del circondario di Bari, ma sibbene di quello di Lecce, gli affari, che dovrebbero essere assolutamente deferiti al tribunale di Taranto, dovranno giusta la nuova destinazione dipendere dal tribunale di Lecce?

In questo caso domando se il tribunale di Taranto, destinato esclusivamente per il circondario di Taranto, verrà ad aver diminuite le sue attribuzioni appunto per la nuova destinazione attribuita al tribunale di Lecce, che comprende tre circondari.

Questo domando; e prego Commissione e ministro di volermi dare degli schiarimenti in proposito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cuccia, relatore.** Questo caso, al quale accenna il collega Pignatelli, non solo fu preveduto dalla Commissione e dal ministro, ma formò oggetto di discussione in una delle ultime sedute della Camera...

**Presidente.** Se Ella, onorevole Pignatelli, fosse stato presente, saprebbe che il dubbio, da Lei sollevato, dette origine ad una lunga discussione nella Camera, e che furono date in proposito spiegazioni sufficienti.

**Cuccia, relatore.** Prego, infatti, l'onorevole Pignatelli di voler consultare i verbali, e troverà che furono date soddisfacenti spiegazioni.

Se un Comune è aggregato ad un mandamento dipendente da un altro tribunale, dipenderà dalla giurisdizione di quest'altro tribunale; è la conseguenza logica necessaria della mutazione delle circoscrizioni giudiziarie.

Veniamo ora all'articolo 13. Per quale motivo la Commissione ha aggiunto questo articolo 13?

Perchè parecchi nostri colleghi avevano fatto premurose istanze alla Commissione di badare se, in seguito alle circoscrizioni giudiziarie nuove, venisse alterata la base elettorale degli attuali consiglieri provinciali.